

## *Ordinanza Commissariale 21 gennaio 1931*

L'anno 1930-IX, addì 7 del mese di novembre, in Caprarola e nella residenza municipale.

Avanti di me Angelo Allegrini di Francesco, segretario dell'intestato Comune, ed alla presenza dei signori: 1° Fantini Odoardo fu Odoardo; 2° Borgna Mariano di Luigi, testimoni maggiori di età, cogniti ed idonei a forma di legge, si sono personalmente costituiti: 1° il sig. Nicolai Nicola fu Augusto, podestà di Caprarola e legale rappresentante del Comune stesso; 2° il sig. Salvatori Angelo fu Domenico, quale procuratore speciale della signora Salvatori Serafina, figlia del cav. Serafino in Blasi come da procura 22 ottobre 1930 rep. n. 8691, per atti del notaio di Caprarola cav. Giustino Fantini, che qui si allega in originale (alleg. A).

Essi comparenti, maggiori di età, della identità personale e della capacità giuridica dei quali io segretario sono personalmente certo, sono qui convenuti per procedere alla stipulazione dell'atto di affrancazione del terreno situato in Caprarola alla contrada Botticella, distinto in catasto alla sez. 3°, col n. 19, della superficie di ett. 1.15.60, dall'uso civico di pascolo sopra di esso esistente.

I comparenti stessi pertanto:

Premesso che il terreno sopradescritto gravato dall'uso civico di pascolo, mentre si eseguiva il lavoro di accertamento degli usi civici in Caprarola era posseduto dall'Arciconfraternita della Disciplina e Ospedale di Caprarola, e per tale ragione nell'elaborato di liquidazione redatto dal prof. Domenico Orzi . venne compreso nell'elenco secondo (Grandi proprietà);

Che poi il terreno stesso fu venduto dall'Arciconfraternita predetta alla signora Salvatori: Serafina con atto del notaio Giustino Fantini del 21 dicembre 1929, registrato a Ronciglione il 4 gennaio 1930 al vol. 61, mod. 15240, con L. 165,50;

Che successivamente la nuova proprietaria fece istanza di affrancazione dell'uso civico di pascolo;

Che il prof. Orzi provvide a classificare nella categoria 7°, classe 1°, il terreno in parola, determinando in L. 370 il canone capitale da pagarsi una volta tanto per l'affrancazione del diritto di pascere e in L. 18,50 il canone da pagarsi annualmente ove non si volesse corrispondere il capitale suddetto;

Che il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con nota 10 ottobre 1930, n. 2476 informò potersi procedere all'affrancazione del terreno suindicato, facendo però presente la necessità di allegare all'atto di affrancazione una perizia da cui dovesse risultare il valore dei diritti affrancati in relazione al canone fissato e la esatta identificazione del fondo mediante una cartina planimetrica;

Che la perizia, e cartina sono state redatte dal perito Arcangelo Natili (alleg. B)

Hanno convenuto e convengono quanto segue: 1° il sig. Salvatori Angelo fu Domenico dichiara che la signora Salvatori Serafina di Serafino in Blasi possiede esclusivamente pienamente, liberamente e legalmente il terreno distinto nel catasto rustico di questo territorio alla sez. 3°, n. 19 di mappa, della superficie di Ett. 1.15.60, confinante con la strada consorziale di Patrignano, i beni della stessa signora Salvatori, Fracassa Giacinto, salvi altri ecc, e che tale terreno, già appartenente all'Arciconfraternita della Disciplina e Ospedale di Caprarola, fu acquistato dalla signora Salvatori Serafina per rogito del notaio Fantini 21 dicembre 1929. Lo stesso sig. Salvatori Angelo dichiara altresì, nella sua qualifica di procuratore della signora Serafina Salvatori, che intende affrancare il terreno sopradescritto dall'uso civico di pascolo mediante il pagamento del canone annuo di L. 18,50 fissato dal perito liquidatore prof. Domenico Orzi; 2° il sig. Nicolai Nicola fu Angelo, nella sua qualifica di podestà di Caprarola, prende atto di quanto sopra accettandolo; 3° le spese tutte del presente contratto ed ogni e qualunque altra sua accessoria fanno carico all'affrancante; 4° le parti eleggono il loro domicilio legale in Caprarola.

Di quanto sopra si è redatto il presente contratto, che, scritto di mio proprio pugno in 5 facciate oltre la presente e la firma., viene letto alle parti contraenti e, riconosciuto conforme alla loro volontà, viene firmato come appresso:

Firmati: Angelo Salvatori — Nicolai Nicola — Odoardo Fantini —Borgna Domenico — Angelo Allegrini, segretario comunale.

\* \* \*

Il R Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma;

Visto l'atto in forma pubblica amministrativa del 7 novembre 1930-IX ricevuto dal segretario del comune di Caprarola;

Ritenuto che col suddetto atto fu liquidato mediante imposizione di canone enfiteutico l'uso civico di pascolo sopra un fondo posseduto dalla signora Salvatori Serafina in Blasi;

Vista la perizia redatta dal geom. Arcangelo Natili, dalla quale risulta che il fondo di cui sopra è di piccola estensione non aggruppabile in unità agraria per la qual cosa è ad adesso applicabile la prima parte dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1930 del Podestà del comune di Caprarola colla quale si approva la transazione;

Ritenuto che il canone fu stabilito in conformità alla perizia, la quale lo ha fissato con giusto criterio e che quindi la conciliazione può omologarsi;

### *DECRETA*

è omologato il suindicato atto di conciliazione del 7 novembre 1930 IX tra la signora Salvatori Serafina in Blasi ed il comune di Caprarola.

Per conseguenza è affrancato dall'uso civico di pascolo, secondo le pattuizioni contenute nell'atto medesimo, il seguente fondo posto nel territorio di Caprarola, sez. 3°, n. di mappa 19, della estensione di ettari 1.15.60 con l'estimo di L. 7,63.

Canone annuo enfiteutico imposto per l'affrancazione lire diciotto e centesimi cinquanta (L. 18,50).

Salva la superiore approvazione.

Roma, li 21 gennaio 1931 - Anno IX

*Il R. Commissario regionale: P. BARCELLONA*

*Il segretario: M. CORSI*

*La soprascritta ordinanza è stata approvata con Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1931—IX — Registrato alla Corte dei Conti il 31 marzo 1931 al reg. n. 12 Ministero Agricoltura e Foreste, fog. n. 55 — BETTAZZI. Registrata a Roma il 13 aprile 1931—IX — Vol. 519, n. 8508 — Atti Giudiziari —Esatte L. 10,10 più L. 4,10 dal Segretario — Il Procuratore Superiore: PUGNO.*